

Delibera n. 331/09/CONS

Definizione delle modalità e dei requisiti per l'accreditamento di soggetti indipendenti titolari di motori di calcolo per la comparazione dei prezzi dei servizi di comunicazione elettronica

L'AUTORITA'

NELLA sua riunione del Consiglio del 25 giugno 2009;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle comunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali";

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "Codice del consumo";

VISTO il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, e la relativa legge di conversione n. 40 del 2 aprile 2007, recante "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli";

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

VISTA la propria delibera n. 417/01/CONS del 7 novembre 2001, recante "Emanazione di linee guida in merito alle comunicazioni al pubblico delle condizioni di offerta dei servizi di telecomunicazioni offerti al pubblico ed all'introduzione dell'euro", pubblicata nel Bollettino e nel sito web dell'Autorità il giorno 22 novembre 2001;

VISTA la delibera n. 179/03/CSP del 24 luglio 2003, recante “Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 193 del 21 agosto 2003;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante il "Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all’art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;

VISTO il proprio regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, nel testo coordinato con le modifiche introdotte dalla delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005, recante “Modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e di funzionamento dell’Autorità”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 11 del 14 gennaio 2006, come successivamente integrata dalla delibera n. 40/06/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 25 del 31 gennaio 2006;

VISTA la propria delibera n. 96/07/CONS del 22 febbraio 2007, recante “Modalità attuative delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legge 31 gennaio 2007, n.7”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 53 del 5 marzo 2007;

VISTA la propria delibera n. 126/07/CONS del 22 marzo 2007, recante “Misure a tutela dell’utenza per facilitare la comprensione delle condizioni economiche dei servizi telefonici e la scelta tra le diverse offerte presenti sul mercato ai sensi dell’articolo 71 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 99 del 30 aprile 2007; e, in particolare, il suo articolo 6, che stabilisce che “L’Autorità, allo scopo di agevolare i consumatori nel confronto contestuale, anche con modalità interattive, tra le condizioni economiche proposte da diversi operatori della telefonia, previa consultazione con le associazioni dei consumatori e le imprese interessate, disciplina le modalità e i requisiti di accreditamento dei soggetti indipendenti titolari di motori di calcolo per la comparazione di prezzi che ne facciano richiesta”, nonché il suo articolo 2, comma 3 che stabilisce che “Con successivi provvedimenti, l’Autorità può estendere l’ambito di applicazione della presente delibera anche ad utenti finali e ad operatori diversi da quelli di cui al comma 2.”;

CONSIDERATO che i motori di calcolo tariffario, consentendo un confronto tra i prezzi applicati dai diversi operatori, possono costituire un valido strumento per aumentare la trasparenza dei piani tariffari e delle nuove offerte proposte dagli

operatori, e pertanto tradursi in una più efficace tutela dei consumatori nel rapporto utente-gestore, oltre che in un miglioramento delle dinamiche competitive di settore;

RITENUTO pertanto che l'Autorità, in ottemperanza ai propri compiti istituzionali, debba disciplinare le modalità per valutare, ai fini del presente provvedimento, l'effettiva indipendenza dagli operatori dei soggetti titolari di motori di calcolo, nonché l'accessibilità, l'accuratezza, la trasparenza e la completezza delle informazioni fornite, in modo da accreditare i soli soggetti che, rispettando i requisiti indicati nella presente delibera, possano garantire un qualificato contenuto informativo per gli utenti;

RITENUTO, quindi, necessario valutare le soluzioni tecniche per dare attuazione all'articolo 6 della delibera n.126/07/CONS, all'esito della consultazione pubblica dei soggetti interessati condotta ai sensi dell'art. 11 del Codice delle comunicazioni elettroniche;

VISTA la propria delibera n. 577/08/CONS del 7 ottobre 2008, recante "Consultazione pubblica per la definizione delle modalità e dei requisiti per l'accreditamento di soggetti indipendenti titolari di motori di calcolo per la comparazione dei prezzi dei servizi di comunicazione elettronica", procedimento il cui avvio ha formato oggetto di avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 265 del 12 novembre 2008 ;

VISTI i contributi presentati e le posizioni espresse, anche nell'ambito delle audizioni, da parte delle associazioni dei consumatori Adoc, Altroconsumo e Movimento Difesa del Cittadino, da parte degli operatori Telecom Italia S.p.A., Wind Telecomunicazioni S.p.A. e Vodafone Omnitel S.V.; e da parte di Convergo S.r.l. in qualità di gestore di motore di calcolo;

VISTA la proposta della Direzione tutela dei consumatori;

UDITA la relazione dei Commissari Gianluigi Magri e Roberto Napoli, relatori ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo 1 (Definizioni)

1. Ai fini della presente delibera si applicano le definizioni seguenti:
 - a) **"Autorità"**: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituita dalla legge n. 249 del 31 luglio 1997;

- b) **“consumatore”**: la persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico per scopi non riferibili all’attività lavorativa, commerciale o professionale svolta;
- c) **“operatore”**: un’impresa che è autorizzata, tra l’altro, a fornire al pubblico servizi di comunicazione elettronica;
- d) **“servizio di comunicazione elettronica”**: i servizi, forniti di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della società dell’informazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica;
- e) **“servizio telefonico accessibile al pubblico”**: un servizio accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere chiamate nazionali ed internazionali e di accedere ai servizi di emergenza tramite uno o più numeri, che figurano in un piano nazionale o internazionale di numerazione, e che può inoltre, se necessario, includere uno o più dei seguenti servizi: l’assistenza di un operatore; servizi di elenco abbonati e consultazione; la fornitura di telefoni pubblici a pagamento; la fornitura del servizio a condizioni specifiche; la fornitura di apposite risorse per i consumatori disabili o con esigenze sociali particolari e la fornitura di servizi non geografici;
- f) **“utente”**: la persona fisica o giuridica che utilizza un motore di calcolo al fine di comparare i piani tariffari disponibili sul mercato ed esercitare una scelta consapevole;
- g) **“motore di calcolo”**: un sistema che, a richiesta dell’utente, effettua operazioni di confronto tariffario tra le diverse offerte degli operatori, e che, anche a partire da informazioni relative al profilo di consumo, consente di ottenere una stima della spesa associata a ciascuna offerta e, quindi, della convenienza economica dei diversi piani tariffari; il servizio può essere reso disponibile anche senza l’ausilio di apparecchiature da installare presso la sede dell’utente o di software da installare sul personal computer dell’utente;
- h) **“opzione”**: una specifica declinazione di una determinata offerta, non sottoscrivibile separatamente e di durata non predefinita, orientata verso le esigenze di un particolare profilo di consumo della clientela, che prevede condizioni speciali limitatamente ad alcune modalità di fruizione del servizio;
- i) **“promozione”**: una condizione di durata predefinita accessoria ad una determinata offerta, che prevede per il consumatore condizioni migliorative limitatamente ad alcune modalità di fruizione del servizio;

- j) **“soggetto titolare di motore di calcolo”**: soggetto erogante, attraverso un apposito software, un servizio di motore di calcolo per la comparazione dei prezzi dei servizi di comunicazione elettronica da parte dell’utenza;
- k) **Direzione**: la Direzione dell’Autorità competente in materia di trasparenza tariffaria, attualmente la Direzione Tutela dei Consumatori;

Articolo 2 (Finalità e ambito di applicazione)

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento, in attuazione dell’art. 6, della delibera n. 126/07/CONS, sono finalizzate all’accreditamento, da parte dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, dei soggetti indipendenti titolari di motori di calcolo per la comparazione dei prezzi dei servizi di comunicazione elettronica offerti dagli operatori.
2. Ai fini di cui al comma 1, il presente provvedimento disciplina:
 - a) la verifica preliminare del possesso dei requisiti minimi di esperienza e indipendenza, necessari per l’accesso alla procedura di valutazione, da parte dei soggetti titolari dei motori di calcolo;
 - b) la successiva fase di valutazione qualitativa e quantitativa delle caratteristiche dei motori di calcolo da utilizzare per il confronto delle tariffe delle offerte degli operatori;
 - c) le modalità di gestione dei contenuti informativi necessari per il miglior funzionamento dei motori di calcolo accreditati;

Articolo 3 (Requisiti per l’ammissibilità dell’istanza di valutazione)

1. I soggetti titolari dei motori di calcolo che vogliono accedere alla procedura devono:
 - a) attestare la propria indipendenza dagli operatori di comunicazione elettronica ai sensi del comma 2;
 - b) comprovare di gestire motori di calcolo che, al momento della presentazione dell’istanza di accreditamento di cui all’articolo 4, operino da almeno un anno, nel corso del quale siano stati utilizzati da almeno 2000 utenti.
 - c). dichiarare :
 - I. di non essere in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui sono stabiliti, ovvero di non essere sottoposti a procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure di non versare in stato di sospensione dell’attività commerciale;

- II. che i propri amministratori e legali rappresentanti e relativi parenti entro il 2° grado, non ricoprano incarichi di qualsiasi natura nell'ambito di operatori di comunicazione elettronica o società controllate, o collegate o appartenenti al medesimo gruppo societario e non abbiano riportato condanna a pena detentiva superiore a sei mesi per delitto non colposo o che non siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale. In caso di imprese costituite o che si impegnino a costituirsi in consorzio o cooperativa o altra forma di Società di capitali tale dichiarazione deve riguardare le singole imprese;
2. Ai fini della sussistenza del requisito dell'indipendenza di cui al comma 1, lettera a), è ostativo ogni rapporto di controllo o collegamento, anche indiretti, tra qualsiasi operatore di comunicazioni elettroniche e il soggetto titolare del motore di calcolo. Si intende per controllo quello definito dall'art. 43, commi 14 e 15, decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Si intende per collegamento, oltre all'influenza notevole di cui al comma 2 dell'art. 2359 c.c., ogni rapporto atto a determinare un vantaggio competitivo in capo ad un operatore erogante servizi di comunicazione elettronica.

Articolo 4 (Istanza di accreditamento)

1. L'istanza con cui si chiede l'accreditamento, debitamente firmata dal legale rappresentante del soggetto titolare del motore di calcolo o da persona munita di procura speciale, deve essere conforme al modello di cui all'allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera.
2. All'istanza di cui al comma 1 devono essere allegati i seguenti documenti:
 - a) fotocopia del documento di identità del legale rappresentante o del procuratore speciale;
 - b) copia della procura speciale (in caso di procuratore all'uopo nominato);
 - c) dichiarazione in regime di autocertificazione, ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1;
 - d) attestazione di avvenuto pagamento all'Autorità del contributo di cui all'art. 13, comma 1.
 - e) documentazione tecnica, anche in formato elettronico o software, comprovante il possesso dei requisiti, di cui agli artt.8,9,10 e 11 della presente delibera, oggetto di valutazione da parte dell'Autorità;
3. Il legale rappresentante del soggetto titolare di motore di calcolo, o la persona munita di procura speciale, nell'inviare all'Autorità le informazioni e i documenti richiesti, sottoscrive un'apposita dichiarazione con la quale assume ogni

responsabilità sulla completezza e veridicità delle informazioni fornite e sulla completezza e conformità all'originale dei documenti trasmessi ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni. In ogni momento il responsabile del procedimento può chiedere che i documenti esibiti siano prodotti in originale.

Articolo 5 (Avvio del procedimento di accreditamento)

1. Il responsabile del procedimento incaricato dalla Direzione:
 - a) comunica al soggetto istante l'avvio del procedimento;
 - b) entro 30 giorni, dal ricevimento dell'istanza di accreditamento, verifica la completezza e correttezza formale, nonché il possesso dei requisiti minimi di esperienza e indipendenza dei soggetti titolari dei motori di calcolo;
 - c) trasmette la documentazione in formato elettronico al gruppo di valutazione di cui all'articolo 6 per l'esecuzione delle operazioni di valutazioni indicate dall'art. 7;

Articolo 6 (Gruppo di valutazione)

1. Il gruppo di valutazione è composto da funzionari ed esperti di area tecnica, economica e giuridica nominati con determina del Segretario Generale dell'Autorità entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Il gruppo di valutazione, in raccordo con il responsabile del procedimento, effettua le operazioni di valutazione dei motori di calcolo ai sensi degli articoli 7, 8, 9, 10 e 11.

Articolo 7 (Fase della valutazione)

1. La fase della valutazione dei motori di calcolo consta di due distinte attività di analisi:
 - I) l'analisi qualitativa delle caratteristiche dei motori di calcolo, diretta a valutare:
 - a) l'accessibilità al motore di calcolo, secondo i criteri di cui all'articolo 8;
 - b) la trasparenza della presentazione, secondo i criteri di cui all'articolo 9.

- II) l'analisi quantitativa delle caratteristiche dei motori di calcolo, intesa a valutare:
- a) l'accuratezza del modello di calcolo in termini di analisi di tutte le componenti di costo e di sconto presenti nelle offerte vigenti sul mercato, secondo i criteri di cui all'articolo 10;
 - b) la completezza dei confronti effettuati relativamente agli operatori ed alle tariffe, secondo i criteri di cui all'articolo 11.

Articolo 8 (Accessibilità)

1. Il motore di calcolo dovrà essere agevolmente e gratuitamente accessibile anche dai consumatori che non abbiano a disposizione una connessione ad Internet a banda larga; esso dovrà inoltre essere utilizzabile in modalità *off-line*, consentendo di eseguire *on-line* il solo invio dei dati di aggiornamento del software, anche relativi ai nuovi piani tariffari aggiunti e necessari per il confronto.
2. Dovrà essere garantita l'accessibilità al motore di calcolo anche ai diversamente abili, con particolare riferimento ai non vedenti ed ai non udenti.

Articolo 9 (Trasparenza)

1. I risultati dei confronti dovranno essere ordinabili utilizzando come principale criterio quello del prezzo del servizio.
2. Il servizio di motore di calcolo deve essere corredato da una spiegazione chiara del modo in cui avviene il confronto e delle eventuali approssimazioni/limitazioni previste nel calcolo.
3. I soggetti titolari dei motori di calcolo non devono compiere discriminazioni tra gli operatori all'atto della presentazione dei risultati.
4. Sulla home page del sito del motore di calcolo dovranno essere presenti:
 - a) un link che riporta al codice di comportamento, opportunamente predisposto, dei dipendenti addetti all'aggiornamento del sistema informatico di supporto al motore di calcolo;
 - b) un link che riporta alle pagine del sito internet dell'Autorità riportanti le norme in materia di condizioni economiche di offerta, di carte dei servizi e di qualità dei servizi;
 - c) l'indirizzo di posta elettronica pianitariffari@agcom al quale potranno essere inviati segnalazioni e reclami sul funzionamento del motore di calcolo;
 - d) il link al sito internet www.tuttoconsumatori.it, portale relativo al CNCU (Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti), o in alternativa gli

indirizzi dei siti internet di tutte le associazioni dei consumatori che ne fanno parte.

Articolo 10 (Accuratezza)

1. Il motore di calcolo deve fornire in maniera dettagliata i dati relativi a tutte le tipologie di offerte tariffarie proposte dagli operatori attivi sul mercato, indicando anche dati relativi ad eventuali promozioni, offerte particolari, sconti, opzioni, agevolazioni per particolari categorie di utenti svantaggiati.
2. I dati relativi alle tariffe utilizzate nelle offerte, su cui si basano i calcoli del motore, devono essere aggiornati contemporaneamente agli aggiornamenti tariffari effettuati dagli operatori e devono essere fondati sulle informazioni contenute nei prospetti informativi di cui alla delibera n. 96/07/CONS, realizzati in formato foglio elettronico secondo i modelli ad essa allegati, e su quanto corrispondentemente pubblicato sui rispettivi siti istituzionali degli operatori. Le nuove tariffe dovranno essere comunicate dall'operatore, non oltre il primo giorno di disponibilità delle stesse sul mercato, oltre che all'indirizzo di posta elettronica pianitariffari@agcom.it e con le stesse modalità previste dalla citata delibera, anche all'indirizzo di posta elettronica di ogni motore accreditato, opportunamente predisposto sul modello pianitariffari@motoredicalcolo.xyz. Gli stessi riferimenti e referenti degli indirizzi e-mail citati sia degli operatori che dei motori di calcolo, saranno utilizzati da entrambe le parti per eventuali richieste informative, chiarimenti, integrazioni e segnalazioni, anche all'Autorità, in merito alla rappresentazione delle offerte e ad eventuali problematiche di consumo ad esse relative.
3. Il motore di calcolo deve consentire anche confronti tra piani tariffari ed offerte non più sottoscrivibili, ma ancora utilizzati dagli utenti.
4. Sulla home page del sito del soggetto titolare del motore di calcolo dovranno essere riportati l'ultima data di aggiornamento e i relativi ultimi dieci piani tariffari inseriti.
5. Il gruppo di valutazione, per valutare l'accuratezza dei motori di calcolo, utilizzerà opportuni *test-set* costituiti da simulazioni di dettagli di spesa relativi a diverse tariffe praticate da diversi operatori.

Articolo 11 (Completezza)

1. I motori di calcolo devono tenere in considerazione la dislocazione geografica e la tipologia dell'utente in relazione alle varianti affari, residenziale, disabile, etc., in modo da poter rappresentare in confronto tra loro anche solo le

tariffe dei servizi disponibili nella zona geografica e per tipologia coerente con le caratteristiche dell'utilizzatore.

2. Il motore di calcolo deve consentire di inserire due tipologie di dati, a scelta dell'utenza:
 - a) dati puntuali relativi al profilo di traffico reale effettuato dall'utente, utilizzando dati importati da files relativi a fogli di calcolo (.csv, .xcl, etc..) o analoghi, scaricati dall'utente dal sito del proprio gestore secondo formati concordati con gli operatori, eventualmente integrati con altri forniti dall'utente;
 - b) dati sintetici rappresentanti il profilo di consumo dell'utente o comunque alcuni esempi di profili di consumo predefiniti, ivi incluso quello di cui all'art 4 della delibera n. 126/07/CONS.

Articolo 12 (Conclusione del procedimento di accreditamento)

1. Il responsabile del procedimento di cui all'art. 5, entro il termine non perentorio di 90 giorni dall'affidamento dell'incarico, trasmette alla Direzione una relazione sulla valutazione eseguita. La Direzione predispose la proposta di sua competenza e la invia al Consiglio.
2. Il Consiglio, esaminata la proposta di provvedimento finale, delibera l'accoglimento della istanza di accreditamento, o il suo rigetto.
3. La decisione finale deliberata dal Consiglio viene comunicata al soggetto istante.

Articolo 13 (Contributo per l'Autorità)

1. I soggetti titolari di motore di calcolo che vogliano presentare all'Autorità istanza di accreditamento dovranno erogare un contributo di seguito fissato:
 - a) euro 1.000,00 (*mille/00*) per l'accesso alla valutazione qualitativa;
 - b) euro 2.000,00 (*duemila/00*) per l'accesso alla valutazione quantitativa.
2. I soggetti titolari di motore di calcolo che abbiano superato la fase di valutazione dovranno inoltre versare, entro 10 giorni dalla notifica della delibera di accoglimento della istanza di accreditamento, Euro 1.000,00 (*mille/00*), e dopo di allora con cadenza annuale, pena la decadenza dall'accREDITAMENTO.
3. I soggetti portatori di interessi diffusi, non aventi scopo di lucro, che siano titolari di motori di calcolo devono versare esclusivamente il contributo previsto al comma 1, lettera a), nonché la metà del contributo di cui al comma 2.

Articolo 14
(Obblighi derivanti dall'accreditamento)

1. I soggetti titolari di motori di calcolo che ottengano l'accreditamento dovranno esporre, sulle interfacce utilizzate dagli utenti, la dicitura indicata nell'allegato 2) della presente delibera comprensiva del numero della delibera di accoglimento dell'istanza.
2. Nel caso in cui l'interfaccia utilizzata sia di tipo software la dicitura di cui al comma 1 dovrà poter condurre, attraverso la connessione internet e apposito rinvio, al sito internet dell'Autorità; nel caso in cui sia di altro tipo, dovrà anche riportare l'indirizzo del sito internet dell'Autorità presso il quale possono essere acquisite ulteriori informazioni sulla procedura di accreditamento.
3. L'elenco aggiornato dei motori di calcolo accreditati è pubblicato sul sito web dell'Autorità in una apposita sezione.

Articolo 15
(Controlli e decadenza)

1. L'Autorità si riserva di eseguire controlli periodici, con cadenza semestrale, anche in collaborazione con le associazioni dei consumatori non titolari di motori di calcolo e facenti parte del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU), per verificare l'effettiva permanenza di tutti i requisiti necessari per l'accreditamento.
2. I soggetti titolari di motori di calcolo decadono dall'accreditamento nel caso si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a) non venga versato il contributo annuale previsto dall'art. 13, comma 2;
 - b) vengano riscontrate anomalie o difformità, relativamente alle quali non si forniscano, nei termini stabiliti, adeguate giustificazioni alle contestazioni mosse dall'Autorità o non si dia seguito alle richieste dalla stessa formulate;
 - c) si riscontrino violazioni di delibere dell'Autorità, di normative nazionali o comunitarie;
 - d) la piattaforma informatica utilizzata venga realizzata o gestita in violazione, accertata dagli organi competenti, del Codice in materia di protezione dei dati personali.
3. La decadenza, deliberata dal Consiglio, viene comunicata al soggetto titolare del motore di calcolo.

Articolo 16
Norme transitorie e finali

1. La presente delibera entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile sul sito web www.agcom.it.

Napoli, 25 giugno 2009

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

I COMMISSARI RELATORI
Gianluigi Magri
Roberto Napoli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola